



REGOLAMENTO ELETTORALE

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina, al fine di garantire lo svolgimento dei lavori assembleari, le procedure elettorali degli Organi elettivi della società Gruppo di Azione Locale SUD-EST BARESE soc. cons. a r.l. (di seguito GAL).

Sono Organi elettivi del GAL, interessati dal presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Revisore Legale unico).

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale, l'Assemblea dei soci delibera se nominare:

- il Collegio Sindacale formato da 3 membri effettivi, di cui uno con la funzione di presidente e 2 supplenti;
- oppure il Revisore Legale unico.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale la società è amministrata da un C.d.A. composto da un minimo di cinque ed un massimo di tredici membri.

L'Assemblea dei soci stabilisce il numero complessivo dei componenti del consiglio ed il numero dei consiglieri di ciascuna categoria.

L'organo amministrativo deve essere rappresentativo di tutte le categorie di soci che partecipano alla società, ovvero:

1. Amministrazioni Comunali;
2. Altri Enti Pubblici diversi dalle Amministrazioni Comunali;
3. Organizzazioni datoriali agricole;
4. Soggetti portatori di interessi collettivi;
5. Soggetti privati.

L'organo amministrativo deve tassativamente essere composto per almeno il 60% dei suoi componenti, da soggetti "privati" che siano espressione della componente "privata" della compagine sociale, intesa quale espressione aggregata che include le organizzazioni datoriali agricole, i soggetti portatori di interessi collettivi ed i soggetti privati.

TITOLO I – Gli Organi elettorali

Art. 1 - Nomina e composizione del Seggio Elettorale

Lo svolgimento delle operazioni di voto è affidato al Seggio Elettorale. La composizione del Seggio viene proposta da chi presiede l'Assemblea dei Soci (Presidente o suo delegato) ed eletta a maggioranza dall'Assemblea dei soci del GAL in sede di rinnovo delle cariche sociali.

Possono far parte del Seggio Elettorale: a) i soci, a condizione che non siano candidati; b) i componenti della struttura tecnico-amministrativa del GAL.

Il Seggio Elettorale sarà composto da tre membri, di cui un Presidente e due scrutatori effettivi.

Art. 2 - Compiti e funzioni del Seggio Elettorale

Compete al Seggio Elettorale: a) gestire le operazioni di voto e scrutinio; b) esaminare e attribuire eventuali voti contestati; c) redigere il verbale delle proprie attività e delle votazioni finali.



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

GRUPPO DI AZIONE LOCALE SUD-EST BARESE S.c. a r.l

Via Nino Rota, 28/A
70042 Mola di Bari (BA)
P. IVA 07001380729

Tel. +39 080 4737490
Fax: +39 080 4731219
Skype: galseb2010

www.galseb.it
info@galseb.it
galseb@gigapec.it

TITOLO II – Il sistema elettorale

Art. 3 – Liste elettorali

Per le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione verranno formate 5 liste elettorali una per ciascuna categoria di socio, ovvero:

1. Lista Amministrazioni Comunali
2. Lista altri Enti Pubblici diversi dalle Amministrazioni Comunali
3. Lista organizzazioni datoriali agricole
4. Lista soggetti portatori di interessi collettivi
5. Lista soggetti privati.

Ciascun socio può votare esclusivamente i candidati della categoria di propria appartenenza esprimendo una sola preferenza.

Per l'organo di controllo verrà formata una sola lista.

Art. 4 - Preferenze

Ogni socio ha diritto ad un voto in proporzione alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

La votazione avverrà a scrutinio palese nel rispetto delle modalità stabilite dal seggio elettorale.

Art. 5 - Elezione dei componenti dell'Organo Amministrativo

Risulteranno eletti, per ciascuna categoria, i candidati alla carica di Consigliere che avranno totalizzato le maggiori preferenze espresse in termini di quota di partecipazione al capitale sociale.

Art. 6 - Elezione dei componenti dell'Organo di Controllo

Risulteranno eletti per l'organo di controllo (collegio sindacale o revisore legale unico) i candidati che avranno totalizzato le maggiori preferenze espresse in termini di quota di partecipazione al capitale sociale. Sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale il maggior suffragato.

TITOLO III – Candidature

Art. 7 - Requisiti soggettivi e cause di ineleggibilità

Alla carica amministrativa possono presentare la propria candidatura tutti i soci e i non soci presentati da soci che non si trovano in situazioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge e dallo Statuto.

Alla carica di componente l'Organo di Controllo potranno essere candidati dai soci, soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di membro del Collegio Sindacale o Revisore Legale unico.

Art. 8 - Presentazione delle candidature dell'Organo Amministrativo

Dopo l'invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, ogni interessato può presentare la dichiarazione di candidatura a membro del consiglio di amministrazione indicando la lista di appartenenza ed allegando la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e ineleggibilità. La domanda di candidatura dovrà pervenire presso la sede del GAL entro la data fissata nell'avviso di candidatura con consegna a mano ovvero a mezzo posta elettronica o posta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso farà fede la data di ricezione). La pubblicizzazione dell'avviso di candidatura avverrà attraverso la pubblicazione sul sito internet del GAL nonché altri strumenti di comunicazione idonei.

Alle candidature presentate dai soggetti pubblici dovranno essere corredati i provvedimenti delle Amministrazioni interessate, che contengano l'espressione della volontà di individuare i candidati quali rappresentanti dell'Amministrazione stessa presso il GAL. Le candidature dei rappresentanti le organizzazioni datoriali agricole e degli altri soggetti portatori di interessi collettivi dovranno essere corredati dai provvedimenti degli organi competenti.

Art. 9 - Presentazione delle candidature dell'Organo di Controllo

La candidatura a membro del collegio sindacale o revisore legale unico può essere presentata esclusivamente da un socio. La domanda, sottoscritta in originale, dovrà pervenire presso la sede del GAL entro la data fissata nell'avviso di candidatura con consegna a mano ovvero a mezzo posta elettronica o posta raccomandata con

avviso di ricevimento (in tal caso farà fede la data di ricezione). La pubblicizzazione dell'avviso di candidatura avverrà attraverso la pubblicazione sul sito internet del GAL nonché altri strumenti di comunicazione idonei.

Alla domanda di candidatura dovrà essere allegata la dichiarazione del candidato di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e la inesistenza di incompatibilità e ineleggibilità con relativa accettazione carica in caso di nomina.

Art. 10 - Verifica delle candidature

Il Consiglio di Amministrazione in carica verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, e redige le liste dei candidati che saranno rese pubbliche prima dell'elezione.

TITOLO IV – Il procedimento elettorale

Art. 11 - Operazioni di voto

Verificata e proclamata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e nominato il seggio elettorale, il Presidente espone ai partecipanti i nominativi dei candidati al consiglio di amministrazione per ciascuna categoria e i candidati all'organo di controllo. Dopo aver fornito le necessarie istruzioni sulle modalità di assegnazione delle preferenze, dichiara aperte le operazioni di voto.

Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità apporre la propria firma sulla lista dei soci in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda elettorale, annoterà gli estremi del documento di identità.

Art. 12 - Operazioni di voto con Elezione degli organi elettivi

Gli elettori riceveranno una scheda elettorale riferita alla propria lista di appartenenza per l'elezione del consiglio di amministrazione e una scheda riferita all'elezione dell'organo di controllo. Le schede contengono l'elenco dei soci con indicazione della quota percentuale di partecipazione al capitale sociale. Ciascun elettore apporrà una X in corrispondenza del proprio nominativo.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per il candidato alla carica di Consigliere. In caso di parità di voti tra più candidati si procederà con il sorteggio.

Mentre per l'organo di controllo ciascun elettore potrà esprimere fino ad un massimo di tre preferenze (una sola preferenza in caso di revisore legale unico).

Nel caso di collegio sindacale sarà eletto presidente il maggior suffragato mentre a scorrere in ordine di preferenze i due componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale. In caso di parità di voti tra più candidati in possesso dei medesimi requisiti, prevarrà quello più anziano di età.

Le schede dopo il voto, ripiegate, vanno consegnate ad un membro del Seggio Elettorale.

Le eventuali controversie sulla assegnazione o validità del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel verbale. La decisione ultima sulla controversia spetta al Presidente del Seggio.

Art. 13- Nomina dei candidati

Nel caso in cui, in seguito alle votazioni, non saranno nominati i consiglieri di amministrazione e/o componenti dell'organo di controllo sufficienti a coprire le cariche elettive, secondo i criteri indicati nello statuto, il seggio elettorale potrà chiedere all'assemblea di esprimere ulteriori candidature e nomine sino a raggiungere la condizione di rispetto delle composizioni e dei criteri statutari.

Nel caso in cui in una lista elettorale ci sarà un numero di candidati coincidente con il numero di consiglieri deliberato dall'assemblea per la medesima categoria, non si procederà con le operazioni di voto.